



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 01-02-21

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di febbraio alle ore 17:40, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

:

Simoncini Sara	SINDACO	P
ZAMPONI ALBERTO	VICE SINDACO	P
ZAMPONI LUANA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, testualmente recita:

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesoreri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rata di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) l'espletamento dei servizi locali indispensabili.

VISTO il decreto 28 maggio 1993 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, che definisce i servizi locali indispensabili di cui si riporta di seguito uno stralcio:

Decreta:

Art. 1.

I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- *servizi connessi agli organi istituzionali;*
- *servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;*
- *servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;*
- *servizi di anagrafe e di stato civile;*
- *servizio statistico;*
- *servizi connessi con la giustizia;*
- *servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;*
- *servizio della leva militare;*
- *servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;*
- *servizi di istruzione primaria e secondaria;*
- *servizi necroscopici e cimiteriali;*
- *servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;*
- *servizi di fognatura e di depurazione;*
- *servizi di nettezza urbana;*
- *servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.”*

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

4.bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art.37 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e di cui all'art.27, comma 1°, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n.1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art.151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere b) e c) del comma 2^, quantificate ai sensi del comma 3.»

VISTO altresì l'articolo 27, comma 13, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

«Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti Locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme»>.

EVIDENZIATO che, con parere n. 1/2003, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Liguria, ha fornito delle importanti linee-guida/chiarimenti di ordine ermeneutico per una corretta formulazione della deliberazione giuntale di impignorabilità;

RITENUTO conseguentemente opportuno quantificare le somme, come sopra definite, relativamente al primo semestre 2021;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di quantificare preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 268/2000, gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2021 per un totale di € 215.863,17 (vedi allegato A) ;
- 2) Di quantificare le spese destinate alle retribuzioni al personale dipendente e oneri riflessi primi 3 mese ad € 38.779,21 (vedi allegato B);
- 3) Di quantificare le somme destinate al pagamento delle rata di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso per un totale di € 18.523,30;
- 4) Di quantificare, altresì, in € 6.246,74 la somma di competenza di questo Ente a titolo di addizionale comunale all'IRPEF non soggetta ad esecuzione

forzata, importo ottenuto sommando gli incassi primo semestre 2019 e primo semestre 2020 a titolo di addizionale comunale irpef e dividendo il totale diviso due (vedi allegato C);

- 5) Di quantificare pertanto le somme impignorabili ad un totale di € 279.412,42 (215.863,17 + 38.779,21 + 18.523,30 + 6.246,74) arrotondato a € **279.000,00** ;

- 3) Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere pro tempore.

Quindi, stante l'urgenza di applicare quanto disposto a termini del presente provvedimento, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 01-02-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 01-02-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 107.

Poggio S. Vicino li 17-05-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2021 al 01-06-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 01-06-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio